



***REGOLAMENTO PER IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
DEL PERSONALE DEI COMPARTI SANITÀ E UNIVERSITÀ E RICERCA***

Adottato con Deliberazione n. ____ del _____

REGOLAMENTO

PER IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEI COMPARTI SANITÀ E UNIVERSITÀ E RICERCA

INDICE

Art. 1 – Principi ed oggetto _____	Pag. 3
Art. 2 – Tipologie di part time _____	Pag. 3
Art. 3 – Articolazione dell’orario di lavoro a tempo parziale _____	Pag. 4
Art. 4 – Diritto alla trasformazione del rapporto senza limiti temporali _____	Pag. 5
Art. 5 – Trasformazione temporanea del rapporto _____	Pag. 5
Art. 6 – Valutazione delle istanze _____	Pag. 6
Art. 7 – Trasformazione della tipologia di part time _____	Pag. 8
Art. 8 – Pronta disponibilità, prestazioni aggiuntive e ALPI _____	Pag. 8
Art. 9 – Trattamento normativo del personale a tempo parziale _____	Pag. 8
Art. 10 – Trattamento economico del personale a tempo parziale _____	Pag. 9
Art. 11 – Disposizioni finali _____	Pag. 8

ART. 1 - Principi e oggetto

1. Con il presente regolamento l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma (in seguito: l'Azienda) si propone di disciplinare le modalità e le procedure di trasformazione del rapporto di lavoro del personale dei Comparti Sanità e Università e Ricerca da tempo pieno a tempo parziale, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 60, 61 e 62 del CCNL Comparto Sanità stipulato il 21/05/2018 e proponendosi come finalità il raggiungimento, nel rispetto delle esigenze di servizio nonché delle caratteristiche organizzativo-gestionali delle singole strutture, dei seguenti obiettivi:

- a. Migliorare l'efficienza organizzativa grazie alla maggiore flessibilità della prestazione lavorativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi e di un più funzionale rapporto con l'utenza in orario sia antimeridiano che pomeridiano;
 - b. Favorire la permanenza nell'ambito lavorativo dei dipendenti con particolari situazioni di svantaggio personale (familiari di portatori di handicap, conviventi invalidi, figli minori in età scolare, ecc.) consentendo loro di conciliare l'impegno lavorativo con le proprie esigenze familiari.
2. Il presente Regolamento contempera l'esigenza del dipendente di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con quella dell'Azienda di non arrecare alcun pregiudizio alla funzionalità dei servizi sanitari, professionali, tecnici e amministrativi, garantendo al contempo una puntuale erogazione dei servizi.

ART. 2 - Tipologie di part - time

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'Azienda si configura nelle seguenti tipologie:

- a) **Part time orizzontale**: con orario normale giornaliero in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
- b) **Part time verticale**: con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale considerato (settimana, mese o anno).
- c) **Part time misto**: con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b), fermi restando i limiti previsti dal presente regolamento e previa valutazione, da parte del responsabile, dell'articolazione oraria prescelta dal dipendente, che deve comunque essere conforme a quelle previste dagli allegati A e B del presente Regolamento.

2. In considerazione della complessità organizzativa dell'Azienda e dei diversi profili professionali presenti, la prestazione lavorativa a tempo parziale potrà essere effettuata esclusivamente nelle seguenti percentuali:

- a. **30%** della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 10.50 ore settimanali);
- b. **50%** della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 18:00 ore settimanali);
- c. **60%** della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 21:36 ore settimanali);
- d. **67%** della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 24:00 ore settimanali);
- e. **70%** della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 25:12 ore settimanali);
- f. **83%** della prestazione lavorativa a tempo pieno (equivalente a 30:00 ore settimanali).

ART. 3 - Articolazione dell'orario di lavoro a tempo parziale

1. Ai sensi dell'art. 61 comma 3 del CCNL del 21/05/2018, la tipologia di articolazione della prestazione lavorativa e la sua distribuzione sono concordate con il dipendente nel rispetto dei seguenti parametri:

a. **Tempo parziale orizzontale:**

- **Part time al 30%:** articolazione in 02:10 ore giornaliere per 5 giorni settimanali o 01:48 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, per un totale di 10:50 ore settimanali;
- **Part time al 50%:** articolazione in 03:36 ore giornaliere per 5 giorni settimanali o 03:00 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, per un totale di 18:00 ore settimanali
- **Part time al 60%:** articolazione in 04:19 ore giornaliere per 5 giorni settimanali o 03:36 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, per un totale di 21:36 ore settimanali
- **Part time al 67%:** articolazione in 04:48 ore giornaliere per 5 giorni settimanali o 04:00 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, per un totale di 24:00 ore settimanali
- **Part time al 70%:** articolazione in 05:02 ore giornaliere per 5 giorni settimanali o 04:12 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, per un totale di 25:12 settimanali
- **Part time all'83%:** articolazione in 06:00 ore giornaliere per 5 giorni settimanali o 05:00 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, per un totale di 30:00 settimanali

I turni di part time orizzontale utilizzabili in Azienda sono unicamente quelli contenuti nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

b. **Tempo parziale verticale:**

- **Part time al 30%:** articolazione in 03.36 ore giornaliere per 3 giorni settimanali, per un totale di 10.50 ore settimanali;
- **Part time al 50%:** articolazione in 06:00 ore giornaliere per 3 giorni settimanali, per un totale di 18:00 ore settimanali, oppure in 2 settimane lavorative mensili per un totale di 18:00 ore mensili;
- **Part time al 60%:** articolazione in 07:12 giornaliere per 3 giorni settimanali, per un totale di 21:36 ore settimanali;
- **Part time al 67%:** articolazione in 06:00 ore giornaliere per 4 giorni settimanali, per un totale di 24:00 ore settimanali;
- **Part time al 70%:** articolazione in 06:18 ore giornaliere per 4 giorni settimanali, per un totale di 25:12 ore settimanali;
- **Part time all'83%:** articolazione in 06:00 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, per un totale di 30:00 settimanali.

I turni di part time verticale utilizzabili in Azienda sono unicamente quelli contenuti nell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. È ammesso un **turno unico pomeridiano al 50%** con le seguenti articolazioni orarie:

- a) dalle ore 14:00 alle ore 17:00 su 6 giorni settimanali per un totale di 18 ore settimanali;
- b) dalle ore 14:00 alle ore 17:36 su 5 giorni settimanali per un totale di 18 ore settimanali.

3. Le articolazioni orarie del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora non rispondenti alle tipologie di cui al presente articolo, dovranno essere riviste decorsi tre mesi dall'adozione del Regolamento stesso.

ART. 4 - Diritto alla trasformazione del rapporto senza limiti temporali

1. Ai sensi dell'art. 60 c. 9 del CCNL Comparto Sanità stipulato il 21/05/2018, che rimanda alle ipotesi previste dall'art. 8 commi 3 e 7 del D. Lgs. n. 81/2015, l'Azienda riconosce il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale senza limiti temporali entro 15 giorni dalla richiesta a coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a. Dipendenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla competente Commissione medica istituita presso l'ASL territorialmente competente (art. 8 comma 3 D. Lgs. 81/2015);
- b. Donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del DL n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2013 (art. 39 comma 6 CCNL Comparto Sanità 21/05/2018);
- c. Dipendenti che chiedono per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, purché con una riduzione di orario non superiore al 50% (art. 8 comma 7 D. Lgs. 81/2015);
- d. Dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico o la condizione di portatore di handicap, sottoposti ad un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione, limitatamente alla durata del progetto (art. 47 comma 1 lett. c del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018).

2. Le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale effettuate in presenza delle predette condizioni non sono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati dall'art. 5 del presente Regolamento (cfr. art. 60 c. 9 CCNL Comparto 2018).

3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale senza limiti temporali i dipendenti a tempo indeterminato che si trovino nelle condizioni previste dai punti a., b., c. e d. del presente articolo presentano domanda attraverso l'apposito modulo pubblicato in intranet / Sezione: Modulistica assenze / part time, allegandovi la documentazione attestante le condizioni previste dal presente articolo.

4. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene in forma scritta con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché dell'articolazione oraria e del relativo trattamento economico.

5. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza limiti temporali possono chiedere il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno in ogni momento, ove cessino le condizioni che danno diritto alla trasformazione.

ART. 5 - Trasformazione temporanea del rapporto

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è consentita per la durata di un anno, nel rispetto delle esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda, laddove non comporti pregiudizio alla funzionalità del servizio e nel limite percentuale non superiore al 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale rilevata al 31 dicembre di ciascun anno; il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

2. Al fine di individuare i posti che, se trasformati a tempo parziale, non arrecano pregiudizio alla funzionalità del servizio, l'Azienda definisce con cadenza annuale una mappatura dei posti disponibili sulla base dei profili professionali e delle Aree di attività.

3. Ai fini della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti a tempo indeterminato presentano domanda attraverso l'apposito modulo pubblicato in intranet / Sezione: Modulistica assenze / part time, aderendo ad appositi bandi di avviso con cadenza annuale stabiliti sulla base dei posti che risulteranno disponibili dalla mappatura di cui al precedente comma 2.

4. I dipendenti che optino per la trasformazione del rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi; i dipendenti interessati sono tenuti a dichiarare tale condizione sul modulo di cui al comma precedente nonché a comunicare entro 15 giorni all'Azienda l'eventuale successivo inizio dell'attività lavorativa esterna o la variazione della stessa.

5. L'Azienda, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, può concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure negarla con atto motivato nelle seguenti ipotesi:

a) In caso di superamento del limite di cui al comma 1 del presente articolo;

b) Se l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore in part time al 50% intenda svolgere possa comportare una situazione di conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta ovvero qualora sussista comunque una situazione di incompatibilità;

c) Se, in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal lavoratore, possa determinarsi un pregiudizio alla funzionalità del servizio.

6. L'Azienda, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari preventivamente individuate in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, può elevare il contingente di cui al comma 1 di un ulteriore 10%. In tali situazioni, ed in deroga alle procedure di cui al presente articolo, le domande sono presentate senza limiti temporali.

7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene in forma scritta con l'indicazione della data di inizio e termine del rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché dell'articolazione oraria e del relativo trattamento economico.

8. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un anno dalla trasformazione anche in soprannumero, oppure prima della scadenza, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

ART. 6 - Valutazione delle istanze

1. Qualora le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate con le modalità di cui all'art. 5 eccedano il numero dei posti disponibili, si procede alla valutazione delle istanze stesse al fine di formulare una graduatoria applicando le seguenti condizioni di precedenza, indicate all'art. 60 comma 8 del CCNL 21/05/2018.

Tale graduatoria dovrà in ogni caso ricomprendere anche la revisione dei part-time in essere, al fine di verificare sia la sussistenza dei requisiti che la giusta rotazione del personale richiedente.

	CONDIZIONI DI PRECEDENZA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	Dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2015*	20
2	Dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche	15
3	Dipendenti che rientrano dal congedo di maternità / paternità	10
4	Dipendenti con documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno	8
5	Dipendenti con comprovata necessità di assistere i genitori, il coniuge, il convivente, i figli o altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici o riabilitativi per tossicodipendenti	5
6	Genitori con figli minori in relazione al loro numero	1 figlio = punti 1 da 2 a 3 figli = punti 2 Più di 3 figli = punti 3
7	Dipendenti turnisti con figli in età scolare in assenza** dell'altro genitore	3
	Dipendenti turnisti con figli in età scolare con altro genitore turnista	1
	Dipendenti che hanno superato i 60 anni di età o hanno compiuto 25 anni di effettivo servizio	1
	Dipendenti che richiedono il part time al 50% per svolgere altra attività di lavoro autonomo o subordinato	1
	Dipendenti frequentanti corsi di studio (scuola media superiore, corso universitario, corso post universitario)	1
* Dipendenti con coniuge, figli o genitori con patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative inaggravanti / dipendenti che assistono familiare convivente con handicap grave / dipendenti genitori di figlio convivente di età non superiore a 13 anni o di figlio convivente portatore di handicap		
** L'altro genitore si considera assente qualora sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio, abbia avuto la revoca della potestà genitoriale, abbia residenza o sede di lavoro in una città diversa da quella dei figli, tale da non consentire l'accudimento quotidiano degli stessi, o qualora il figlio sia affidato in via esclusiva ad un solo genitore.		

2. I punteggi di cui alla precedente tabella sono cumulabili solo se riferiti a soggetti diversi. Per ogni soggetto può essere fatta valere una sola condizione e quindi un solo punteggio tra quelli sopracitati. Le condizioni di priorità devono essere debitamente certificate; nel caso in cui la documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione, le stesse potranno essere autocertificate.

3. A parità di punteggio viene data precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro al dipendente con una maggiore anzianità di servizio prestato presso l'Azienda, anche senza soluzione di continuità.

ART. 7 - Trasformazione della tipologia di part time

1. Nel caso di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il dipendente che ha ottenuto tale trasformazione può presentare, durante l'anno, richiesta di passaggio da una tipologia di tempo parziale ad un'altra, nel rispetto delle articolazioni orarie di cui agli Allegati A e B del presente Regolamento, oppure può presentare richiesta di modifica della percentuale del part time osservata all'interno della stessa tipologia di tempo parziale oppure di modifica della fascia oraria.
2. L'accoglimento della richiesta è condizionato all'espletamento delle procedure e delle verifiche previste per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. Qualora si proceda alla nuova trasformazione, il contratto individuale di lavoro a tempo parziale già sottoscritto è modificato mediante un nuovo atto scritto.

ART. 8 - Pronta disponibilità, prestazioni aggiuntive e ALPI

1. Ai sensi dell'art. 61, commi 5-8 del CCNL Comparto Sanità 2018, limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. e alla L. n. 104/1992 e s.m.i., può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto.
2. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
3. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale sia orizzontale che verticale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'ALPI (Attività Libero-Professionale Intramuraria).

ART. 9 - Trattamento normativo del personale a tempo parziale

1. Ai sensi dell'art. 62 del CCNL Comparto Sanità 2018, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
2. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia.
3. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.Lgs.n.151/2001, anche per la parte non ricadente in periodo lavorativo.
4. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.
5. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

ART. 10 - Trattamento economico del personale a tempo parziale

1. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi come tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per quanto riguarda le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all' art. 31 del CCNL Comparto Sanità 2018.
2. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, posizione economica e profilo professionale.
3. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
4. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

ART. 11 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente Regolamento, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.n.81/2015 (art. 62 u.c. CCNL Comparto Sanità 2018).